



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 14	di data 13/04/21

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PONTE ALTO 79 A COGNOLA " TRENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione di data 27 febbraio 2020 n. 27 con cui il Consiglio comunale ha disposto di affidare a terzi in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale in oggetto, fissando in 6 anni la durata della concessione e approvando il "Capitolato per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Ponte Alto 79 a Cognola - Trento";

preso atto che con determinazione del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport n. 18/41 di data 17 giugno 2020 è stato approvato lo schema di disciplinare di gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale in oggetto;

considerato che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 19 giugno 2020 al 29 luglio 2020;

atteso che il giorno 30 luglio 2020 si è tenuta la prima seduta di gara pubblica per l'apertura delle "buste amministrative" nella quale si è accertata la presentazione di due offerte;

appurato che il giorno 15 dicembre 2020, come da verbale di gara prot n. 89 rep. di pari data, è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva della concessione del servizio in gara al Gruppo Sportivo Argentario A.S.D. sito in via Ponte Alto 79 a Trento con canone annuo dovuto dal Concessionario pari a € 13.200,00 + i.v.a.;

dato atto che, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, si è provveduto ad effettuare i necessari controlli che hanno dato esito positivo, salvo i controlli sull'informazione antimafia rispetto ai quali a tutt'oggi non è pervenuta risposta;

vista la comunicazione di data 30 dicembre 2020 prot. n. 306314 che, in applicazione del punto 6 del disciplinare di gara, ha disposto di far iniziare il servizio di gestione dell'impianto in argomento, nelle more della stipulazione del contratto, ad aggiudicazione perfezionata;

visto il progetto di contratto, allegato alla presente determinazione come parte integrante ed essenziale, che disciplina le clausole essenziali per la definizione del rapporto contrattuale tra G.S. Argentario A.S.D. e Comune di Trento;

considerato che si rende necessario procedere alla stipulazione del contratto che regola i rapporti tra le parti, prevedendo, vista l'urgenza ed in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., la relativa stipula sotto condizione risolutiva;

accertato il rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. "Codice dei contratti";

accertato che il contratto deve essere stipulato adottando la forma dell'atto pubblico, a

pagina 1/4

pena di nullità, come prescritto dall'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" nonché come previsto dalla citata deliberazione del Consiglio comunale di data 27 febbraio 2020 n. 27;

atteso che per procedere alla sottoscrizione del contratto tra il G.S. Argentario A.S.D. ed il Comune di Trento, come previsto al punto 22 del disciplinare per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo in argomento, nonché all'articolo 29 del Capitolato, allegato 1. al disciplinare di gara, il soggetto aggiudicatario deve far pervenire al Comune la documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto nella misura pari al 10% del valore complessivo della concessione, pari a € 1.710.707,00 secondo quanto previsto negli atti di gara;

viste le seguenti disposizioni:

- l'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. "Codice dei contratti", che rinvia all'articolo 93, comma 7, per l'eventuale applicazione delle riduzioni all'importo della garanzia definitiva;
- l'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti" ai sensi del quale l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole imprese e medie imprese;
- l'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice dei contratti, che, rinviando per la definizione di microimpresa alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, considera "microimprese" le imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- l'articolo 1 dell'Allegato alla citata Raccomandazione CE che considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, citando espressamente anche le associazioni che esercitino un'attività economica;

considerato che il G.S. Argentario A.S.D., avvalendosi della circostanza di rientrare nella definizione di "microimpresa", ha costituito la cauzione definitiva per un importo pari a € 85.535,35 corrispondenti al 5% del valore della concessione del servizio in parola;

considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Capitolato, allegato 1 al disciplinare di gara, il canone annuale deve essere corrisposto dal gestore al Comune di Trento in una rata unica da versare entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno di concessione fatta eccezione per l'ultimo anno per il quale il relativo canone dovrà essere versato 15 (quindici) giorni prima della scadenza della concessione;

considerato che l'accertamento dell'entrata derivante dal pagamento del canone verrà effettuato all'atto dell'emissione delle fatture di competenza a carico del bilancio comunale 2021 e degli esercizi successivi imputando l'importo al competente capitolo 30441 "Proventi da concessione di impianti sportivi" (rilevante IVA);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'01.01.2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306201 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, alla stipula del contratto relativo alla concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di Cognola provvederà la Dirigente del Progetto Sport nella forma pubblica amministrativa;
2. di approvare lo schema di contratto relativo alla gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Ponte Alto n. 79 a Cognola, Allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
3. di indicare il Dirigente del Progetto Sport quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
4. di rinviare l'accertamento dell'entrata relativa al pagamento del canone annuo dovuto dal gestore al Comune di Trento all'atto dell'emissione delle relative fatture annuali, con prima fatturazione nel corso del mese di novembre 2021 (pagamento entro il 15 dicembre 2021), a carico del bilancio comunale 2021 e degli esercizi successivi con imputazione al competente capitolo 30441 denominato "Proventi da concessione di impianti sportivi" (rilevante IVA);
5. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e successivi come da scadenze contrattuali.

Allegati in formato elettronico
allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
\\

La Dirigente del Servizio
Alessandra Ianes

Trento, addì 13/04/21